



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N° 67 D.D. 30 NOV. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sonia Biscaro

COMUNE DI GRIGNO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2011



ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio pubblico di autoveicoli da noleggio con conducente ad uso privato, nell'ambito del territorio del Comune di Grigno è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e da:

- a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- g. T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773;
- h. Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S. R.D. 06.05.1940 n. 635;
- i. L. 27.12.1956 n. 1423;
- j. L. 09.07.1967 n. 572;
- k. D.P.R. 31.08.1972 n. 670;
- l. L.P. 12.12.1977 n. 34;
- m. L. 12.10.1982 n. 726;
- n. L. 08.08.1985 n. 443;
- o. L. 04.08.1989 n. 290;
- p. D.M. 20.12.1991 n. 448;
- q. Legge 15.01.1992 n. 21;

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Per servizio di autonoleggio con conducente si intende quel servizio integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici esercitato mediante autovetture abilitate al trasporto di massimo nove (9) persone compreso il conducente, senza alcun limite territoriale.

Il servizio si svolge mediante rapporto contrattuale verso un'utenza differenziata e preferibilmente su percorsi di media e lunga distanza. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse.

ART. 3 ORGANICO DEI VEICOLI

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il Consiglio comunale stabilisce, sentita la commissione consultiva trasporti di cui all'art. 9, il numero delle autorizzazioni per il servizio da noleggio con conducente per autovetture fino a 9 posti, ivi comprese quelle da adibire al trasporto dei portatori di handicap di particolari gravità, per garantire un ottimale servizio alla cittadinanza. L'organico dei veicoli fissato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:

servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: numero 4 (quattro) autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli comprensivo di n. 2 (due)



autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione del presente regolamento e n. 2 autorizzazioni disponibili di cui n. 1 licenza riservata per il trasporto esclusivo delle persone portatrici di handicap.

Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9.

ART.4

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOMEZZI FINO A 9 POSTI

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione comunale di cui alla legge 21/1992 rilasciata attraverso bando di pubblico concorso secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n. 21/92 e non può essere trasferita se non nei casi previsti dal presente Regolamento.

E' consentito inoltre conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell' art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, qualora istituito, secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.

ART.5

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

1. avere tutti i dispositivi ed apparecchi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale
2. tutte le autovetture devono risultare collaudate dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione ad uso pubblico per il servizio di noleggio con conducente;
3. essere in regola con la documentazione prevista dalla vigente legislazione (carta circolazione, assicurazione, ecc.);
4. ogni autoveicolo deve essere munito di apposito contrassegno metallico da collocarsi nella parte posteriore del mezzo, in prossimità della targa di immatricolazione e riproducente il numero dell'autorizzazione e la scritta "Servizio di noleggio con conducente - Comune di Grigno - autorizzazione n° ___" (risultante da apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate);
5. le autovetture di nuova immatricolazione devono essere munite di marmitte



catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti

ART. 6

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale.

Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti, qualora istituito, di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse o ancora in seguito ad almeno una richiesta di assegnazione.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

ART. 8

CONTENUTI DEL BANDO E TITOLI PREFERENZIALI

Il bando di concorso, approvato dalla Giunta Comunale, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) il numero e il tipo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente messe a concorso;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli preferenziali;
- c) le modalità ed i termini di presentazione delle domande per partecipare al concorso, nonché la documentazione da allegare.

Costituisce titolo preferenziale valutabile:

1. avere la sede principale dell'azienda nell'ambito del territorio comunale;
2. essere stato collaboratore familiare o dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi continuativi;
3. avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto esclusivo delle persone portatrici di handicap;

ART. 9

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' costituita con provvedimento della Giunta Comunale la commissione consultiva comunale per il parere circa il numero delle autorizzazioni, modifiche ed integrazioni regolamentari ed ogni altra determinazione che comporti modifiche sostanziali del servizio pubblico di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione consultiva comunale esercita anche la funzione di commissione di concorso.

La commissione è composta da:

- Dal Sindaco, o dall'Assessore delegato che la presiede;



- Da un rappresentante della categoria dei noleggiatori con richiesta di designazione da inoltrare alla Associazione degli Artigiani;
- Da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentative a livello provinciale;
- Dal Comandante della Polizia Locale, o suo delegato;

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso contrario la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione, che risulterà regolarmente costituita.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente con funzione verbalizzante.

La commissione resta in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza, o di scioglimento del Consiglio comunale, i componenti della commissione rimangono in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

I componenti possono essere sostituiti nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

ART. 10 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

La commissione di cui all'art. 9, accerterà preliminarmente che le operazioni relative alla apertura del concorso ed alla pubblicità del bando si siano svolte regolarmente; stabilirà poi i criteri di valutazione dei titoli, procederà all'esame delle domande dei concorrenti per accertare se i medesimi siano, o meno, in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, valuterà i titoli dei singoli candidati ed attribuirà loro il punteggio.

Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predisporrà la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio attribuito.

La Giunta Comunale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria redatta dalla Commissione di concorso e provvederà alla nomina dei vincitori, stabilendo anche il termine di validità della graduatoria stessa per l'assegnazione delle licenze che nel frattempo si rendessero eventualmente disponibili.

Il materiale rilascio della autorizzazione avverrà da parte del Responsabile del Servizio Commercio a mezzo di apposito provvedimento.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato al superamento del concorso.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate in carta semplice all'ufficio protocollo del Comune. Nella domanda i candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

- Generalità complete, luogo e data di nascita, titolo di studio
- Cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità europea
- Certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito
- Idoneità morale



- Possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale in corso di validità
- Residenza o domicilio nell'ambito del territorio provinciale
- Documentazione di eventuali titoli di preferenza stabiliti nel bando
- La disponibilità nel territorio Provinciale di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio.
- Disponibilità nel Comune di Grigno di un'area o di un locale destinato a rimessa
- Numero del personale che si intende adibire al servizio.
- Numero delle autorizzazioni di N.C.C. / taxi già possedute.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 12 PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso di noleggio con conducente
- b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing
- c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.

La mancata esibizione dei documenti sopra indicati, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'autorizzazione. Il Sindaco ha facoltà di concedere, su richiesta scritta, una proroga dei termini per validi e documentati motivi.

Risultano impedimento soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) essere incorso in condanna irrevocabile per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge
- d) essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni
- e) essere incorsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

ART. 13 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

L'organo o l'ufficio comunale competente acquisita la graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione di concorso provvede all'assegnazione della autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione ha validità di 3 anni dall'approvazione e viene utilizzata per la copertura di autorizzazioni che si rendono vacanti durante il periodo di validità fino al suo esaurimento.

L'assegnazione delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.



ART. 14 PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Entro 60 giorni dall'inizio dell'attività il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Trento.

ART. 15 INIZIO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o morti causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato, da parte del Sindaco, fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Commercio la data di inizio dell'attività.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto alla struttura comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

ART. 16 SUBINGRESSO NELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile con l'azienda.

E' autorizzato il subingresso nell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte come di seguito specificato:

A) SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI: è consentito su richiesta del titolare di autorizzazione a persona o Società dallo stesso designata, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, nei seguenti casi:

1. Al raggiungimento del 60° anno di età del concessionario;
2. Quanto lo stesso abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
3. In caso di invalidità permanente debitamente accertata, qualunque sia l'età dell'interessato e la durata del servizio prestato;
4. In caso di revoca della patente.

B) SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE: in caso di morte del titolare, è consentito a uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda, pena la decadenza della autorizzazione entro sei mesi dalla data di decesso del titolare e purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa autorizzazione del Sindaco, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare.

In ogni caso, gli eredi, alla morte del titolare della autorizzazione e in attesa di provvedere al subingresso della medesima, avranno facoltà di avvalersi, per un periodo massimo di 1 anno, delle prestazioni di un sostituto temporaneo.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 17 DOMANDA PER IL SUBENTRO NELLA TITOLARITA' DELLA LICENZA

Il richiedente il subentro dovrà produrre copia dell'atto di trasferimento ed indicare nella domanda:



- Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
 - Di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti;
- Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalle persone aventi pari titolo.

ART. 18 COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio
- b) comportarsi con correttezza, civiltà e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo
- g) avere cura di tutti gli aspetti legati alla qualità del trasporto
- h) conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la autorizzazione comunale e di esibirla a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;
- i) conservare a bordo del veicolo copia del presente regolamento

Restano a carico dei titolari delle autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 19 SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE FAMILIARE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile (impresa familiare).

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente da persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 in presenza di uno dei seguenti motivi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio
- b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo
- c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui
- d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A., qualora istituito.

Per le società già titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la modifica del legale rappresentante non comporta l'obbligo della prova di idoneità, mentre sono richiesti i requisiti di cui all'art. 11.



ART. 20 TRASPORTO DISABILI

Il conducente del servizio di trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi del trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine per disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

ART. 21 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

La sostituzione del mezzo in servizio deve essere autorizzata dal Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione, che provvede alla annotazione del nuovo automezzo sull'atto amministrativo.

ART. 22 VIGILANZA

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta principalmente dal Comando di Polizia Locale e dagli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

ART. 23 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'inflazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

A seguito del provvedimento di sospensione l'autorizzazione deve essere depositata presso la struttura comunale competente.

La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 24 REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca delle autorizzazioni nei seguenti casi:

- a. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 16 del Regolamento.
- b. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni.
- c. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento.



ART. 25 DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) per mancato inizio del servizio entro 4 mesi dalla data del rilascio della autorizzazione;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore ai 30 giorni, senza che sia stata autorizzata dal funzionario incaricato;
- d) per alienazione dell'automezzo;
- e) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa).

Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, all'Albo Imprese artigiane o al Registro Imprese.

ART. 26 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale con deliberazione consiliare nr. 9 del 30.03.1960.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.